

Legalilavoro e SIM Carabinieri

Previdenza complementare: mancata costituzione del fondo e risarcimento del danno

Nell'ambito della **Convenzione stipulata tra il Network Legalilavoro ed il Sindacato Italiano Militari Carabinieri** è stato predisposto il ricorso per la tutela del diritto dei carabinieri di percepire una pensione adeguata a soddisfare le proprie esigenze di vita e congrua rispetto al periodo di attività lavorativa prestata e alla misura della retribuzione percepita.

La riforma del sistema pensionistico (legge n. 335 dell'8 agosto 1995) ha segnato il passaggio dal sistema "retributivo" a quello "contributivo" quest'ultimo più svantaggioso per il contribuente (più versi, più avrai in pensione).

Questo determinerà **una gravissima ingiustizia sociale** perché tutti i militari arruolati dopo il 1995 vedranno calcolate le loro pensioni con il sistema contributivo puro, mentre i militari arruolati prima del 1995, avranno applicato il calcolo "misto" ovvero retributivo fino al 1995 e poi contributivo per la restante parte, comunque penalizzante (essendo minore il primo periodo).

Al fine di conservare, al momento del pensionamento, lo stesso trattamento economico percepito durante la vita lavorativa è stata istituita **la c.d. "previdenza complementare"** comunemente chiamata "secondo pilastro" (legge n. 448 del 23.12.1998 e D. Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252) che, però, è **rimasta inattuata per gli appartenenti al comparto sicurezza e difesa** non essendo stati costituiti i c.d. Fondi di Previdenza Complementare.

Consultando la Gazzetta Ufficiale¹ (D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 art. 40), è possibile verificare come già dall'anno 1999 era stata stabilita:


- la costituzione di uno o più fondi nazionali pensione complementare per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare;
- la misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle Amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse;
- le modalità di trasformazione della buonuscita in trattamento di fine rapporto, le voci retributive utili per gli accantonamenti del trattamento di fine rapporto, nonché la quota di trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza complementare.

Mentre il fondo pensione complementare è stato istituito per il personale civile dei Ministeri, Enti Pubblici, dirigenti della Presidenza del Consiglio, Università (ad esempio il fondo PERSEOSIRIO²), gli appartenenti al comparto Sicurezza e Difesa ne sono rimasti privi.

Di recente la **Corte di Cassazione, con sentenza n. 22807 del 20.10.2020** (nata da un conflitto di attribuzione di competenza tra il TAR Lazio e la Corte dei Conti), ha stabilito la competenza del Tar Lazio, poiché la questione attiene *all'inadempimento di prestazioni di contenuto solo genericamente previdenziale e strettamente inerenti al rapporto di pubblico impiego, non già a materia riguardante*

¹ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/08/03/099G0322/sg>

² <https://www.fondoperseosirio.it/>



un riguardante un trattamento pensionistico a carico dello Stato, sicché la relativa controversia esula dalla giurisdizione della Corte dei conti.

Alla luce, anche, delle recenti sentenze e di fronte all'ingiustificabile inerzia dell'Amministrazione che non ha dato attuazione alle disposizioni di legge emanate nell'interesse anche dei militari, al fine di garantire il futuro pensionistico di ciascuno **occorre aderire al ricorso** che il SIM – Sindacato Italiano Militari Arma dei Carabinieri ha organizzato con il network “Legali Lavoro” al costo di 38 euro per gli iscritti al sindacato, seguendo le modalità descritte al link https://www.legalilavoro.it/sim_cc_ricorso_prevcompl

Per i Carabinieri non iscritti al SIM scrivere una mail all'indirizzo previdenzacomplementare@legalilavoro.it indicando nell'oggetto “informazioni non iscritti” per ricevere ulteriori istruzioni.